



**COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO  
PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO  
ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE MEDIANTE DEHORS**

**PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 140 del 13.04.2016

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.05.2016

## Art. 1

### Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico mediante dehors temporanei, con le finalità di migliorare l'ambiente urbano, di potenziare la vocazione turistica della città e migliorare la qualità ricettiva delle locali attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione.

## Art. 2

### Definizioni e tipologie

Ai fini del presente regolamento:

- con il termine suolo pubblico o spazio pubblico si intendono le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata gravate da servitù di uso pubblico;
- si definiscono dehors tutti gli elementi, singoli e/o aggregati, mobili, smontabili o facilmente removibili, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio/soilo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituiscono, delimitano, arredano, uno spazio per il ristoro all'aperto ad uso di un locale di pubblico esercizio di somministrazione secondo la legge 287/1991. I dehors, come sopra indicati, debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da precarietà e facile amovibilità, poiché sono diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e pertanto non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di un pubblico esercizio e per le attività di somministrazione;
- la temporaneità si intende riferita ad un periodo complessivo non superiore a nove mesi (per anno solare) decorrente dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico.

Le presenti definizioni determinano i criteri a cui i beneficiari devono rifarsi per l'inserimento ambientale dei dehors e le caratteristiche tecniche delle strutture ammesse.

## Art. 3

### Dehors

I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:

- 1) Dehors di tipo A: Arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche con o senza ombrelloni o tende o gazebi;
- 2) Dehors di tipo B: tavoli, sedie, poltroncine e panche su pedane e delimitazioni, con o senza ombrelloni o tende o gazebi;
- 3) Dehors di tipo C: elementi ed attrezzatura per lo svolgimento di attività di somministrazioni di alimenti e/o bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, con o senza tavoli, sedie, poltroncine, panche, con o senza pedane e delimitazioni, con o senza ombrelloni o tende o gazebi;
- 4) Dehors di tipo D: tende a sbraccio, doppia cappottina, padiglione e similari con o senza tavoli, sedie, poltroncine, panche, con o senza pedane e delimitazioni;
- 5) Elementi accessori: fioriere ed elementi di delimitazione dei dehors, stufe ad irraggiamento, funghi riscaldanti funzionanti a gas GPL o butano, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, cestini per la raccolta rifiuti

purché in colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo. Non è consentita la installazione di fioriere o mezzi diversi, finalizzati ad abbellire e/o evidenziare l'accesso ad esercizi commerciali; tale installazione potrà essere consentita eccezionalmente, sempre che non avvenga alcuna distrazione di aree destinate al parcheggio, per particolari situazioni che dovranno essere adeguatamente esplicitate e documentate tramite apposita relazione da presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione. La Polizia Municipale dovrà dettagliatamente motivare e, se del caso assentire, il verificarsi delle condizioni suddette.

#### **Art. 4**

##### **Criteria di regolamentazione generale per la collocazione dei dehors**

Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intende collocare su suolo pubblico e/o su suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, un dehors con o senza elementi di copertura, dovrà preventivamente ottenere dal Comune apposita concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico

In presenza di vincoli di tutela ambientale e/o monumentale determinati in base alla legge (per esempio dal codice dei beni culturali e del paesaggio), ed in aree ricadenti all'interno del centro storico, il richiedente dovrà ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i BB.CC.AA di Ragusa.

Tutti gli elementi che costituiscono le varie tipologie di dehors dovranno essere installate in conformità al D.Lvo n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii (codice della strada). I Dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

In ogni caso, i manufatti collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione, in modo da garantire un ottimo risultato estetico e di sicurezza ed di incolumità per le persone. I manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti. Inoltre tali manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti e/o strutture poco visibili o mal posizionate tali da costituire fonte di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini, dei disabili, degli anziani.

#### **Art. 5**

##### **Limiti per l'occupazione di suolo con dehors**

Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico e/o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, quanto il soggetto deposita ed occupa sullo stesso suolo con beni strumentali e materiali vari, quali, a titolo esemplificativo, pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni, zerbini, con o senza eventuali strutture di copertura.

L'occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario, entrò le proiezioni dei fronti dello stesso (con un arretramento, in ambo i lati, di almeno cm 100). A tal fine dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà resa dal richiedente ed attestante la titolarità dell'esercizio pubblico di somministrazione. Solo in particolari casi, da verificare a cura della polizia municipale, ove il contesto non renda possibile quanto sopra riportato, è consentita l'occupazione di aree nelle immediate vicinanze dell'attività autorizzata,

sempre che ciò non sia in contrasto con altre disposizioni del presente regolamento e/o non sia in corrispondenza di finestre o punti luce, di porte, di passi carrai, di ingressi condominiali o di vetrine di altre attività. E' prevista la possibilità di annessione della superficie spettante al titolare confinante con il consenso dello stesso, per il periodo richiesto dal primo esercente. In tale caso la superficie risultante non potrà comunque superare l'estensione massima prevista dalla somma delle due.

Nel caso di attività di somministrazione contigue, deve essere prevista una soluzione unitaria in coordinamento con interventi simili contigui.

Per le strutture realizzate in aree condominiali è necessario produrre il preventivo nulla osta rilasciato dall'assemblea condominiale.

La superficie occupata dai dehors non potrà superare il doppio della superficie dell'esercizio commerciale cui il dehors appartiene e qualora il contesto non renda possibile la collocazione dei dehors sul marciapiede potrà essere consentita l'occupazione delle aree attrezzate per la sosta (strisce blu e/o bianche) fino ad un massimo di tre posti auto, fatto salva la necessità, nell'ipotesi di posti auto su strisce blu, di accordo diretto con il concessionario che gestisce il servizio.

L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

Le strutture ed i manufatti dei dehors devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere agli agenti atmosferici (neve, piogge, vento, etc.) e, ove installati in aree pedonali, devono comunque consentire il passaggio dei mezzi di servizio e di soccorso.

## Art. 6

### **Caratteristiche dei dehors, elementi di arredo e di copertura**

Tavoli, sedie, poltroncine, panche, divanetti, sgabelli e sedute in genere, devono costituire un ambiente armonico e devono essere coordinati nei colori e nello stile. In presenza di più esercizi commerciali contigui, deve essere adottata una soluzione unitaria in coordinamento tra gli interventi simili contigui.

Non sono definite particolari tipologie di arredi di base e, pertanto, in sede di presentazione del progetto devono essere puntualmente illustrate le loro caratteristiche con tutte le indicazioni necessarie anche attraverso la produzione di materiale fotografico al fine di rappresentare gli arredi e gli elementi che si vorrebbero utilizzare; nel caso di componenti di tipo seriale, è ammessa la presentazione di cataloghi e/o di altra documentazione idonea ad identificare le caratteristiche degli arredi.

Le strutture di arredo urbano devono avere carattere di provvisorietà e devono essere poggiate sul suolo, se necessario mediante sistemi di ancoraggio che non richiedano escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione, nel rispetto della pavimentazione esistente.

L'installazione di tali strutture non deve rendere necessarie modifiche al fabbricato principale per adeguamenti alle normative igienico-sanitarie vigenti.

L'occupazione di suolo pubblico potrà avvenire anche con l'utilizzo di elementi ombreggianti, quali ombrelloni, tende e gazebi.

Gli ombrelloni potranno essere disposti singolarmente e/o in serie; dovranno essere in tessuto permeabile e/o impermeabilizzato, di tinta unita, ma mai in plastica. Potranno avere delle scritte relative alle attività.

Le tende dovranno essere in tessuto permeabile e/o impermeabilizzato di tinta unita, ma mai in plastica.

I gazebi dovranno avere una altezza minima pari a metri 2,20 e massima pari a metri 3,50. Devono consistere in una struttura precaria facilmente removibile e dotati di copertura con telo impermeabilizzato. Si potrà derogare all'altezza massima di metri

3,50 qualora il dehor sia posto a ridosso della facciata e le aperture del locale siano superiori alla predetta altezza. In tale ipotesi, il dehor dovrà uniformarsi all'altezza delle aperture.

Sull'area di suolo pubblico e/o su suolo privato gravato da servitù di uso pubblico è ammessa la possibilità di realizzare, sia per motivi funzionali (ad esempio dislivelli), che per motivi estetici, una sistemazione del piano di calpestio con pedane e/o altre soluzioni che in ogni caso siano tali da consentire il perfetto ripristino della area.

La pedana e/o altre soluzioni dovranno essere chiuse fino a terra in modo da evitare accumuli di sporcizia ed assicurare il naturale deflusso delle acque piovane nelle caditoie e/o nei tombini esistenti.

La pedana e/o altre soluzioni dovranno consentire una facile ispezione, dovranno essere idonee a sopportare i carichi di servizio e montate in maniera tale da non arrecare danni alla pavimentazione stradale.

L'area di suolo concessa per essere occupata da dehors potrà essere delimitata; gli elaborati progettuali dovranno indicare la superficie che si intende occupare (sia quella utile, sia quella da utilizzare per la collocazione di eventuali elementi di delimitazione).

A tale fine è consentito:

- l'utilizzo di verde (piante/fiori, ad eccezione delle piante munite di spine, quali ad esempio piante grasse, etc), che dovrà essere adeguatamente mantenuto/curato dal titolare dell'attività;
- e/o l'utilizzo di pannelli (ad esempio di vetro, di plexiglass, etc.).

Potrà essere vietata la collocazione di delimitazioni perimetrali nei casi ove i dehors siano inseriti in siti caratterizzati da forte valenza storica-architettonica, monumentale o ambientale.

## **Art. 7**

### **Attività consentite all'interno dei dehors**

Il dehor non deve essere adibito ad uso improprio: l'area occupata potrà essere utilizzata esclusivamente per l'attività di somministrazione di bevande ed alimenti del locale di pubblico esercizio cui il dehor appartiene.

Nei dehors è consentita la diffusione di musica a condizione che la stessa non arrechi pregiudizio al riposo delle persone e che siano rispettati, sia i limiti di inquinamento sonoro dettati dalla normativa vigente oltre che dalla eventuali Ordinanze Sindacali, sia, ove previste, le autorizzazioni di P.S e/o della SIAE.

Durante l'orario di chiusura del locale di pubblico esercizio cui il dehor appartiene, tavoli, sedie e quant'altro dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato e gli ombrelloni dovranno essere chiusi

## **Art. 8**

### **Danni arrecati al suolo pubblico o a beni di proprietà privata dagli elementi dei dehors**

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi che costituiscono i dehors, deve essere risarcito dagli esercenti concessionari. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, agli alberi, al patrimonio verde di proprietà pubblica, gli uffici di competenza provvederanno al calcolo del valore del danno subito ed a richiederne il risarcimento economico.

Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere riparati, mediante esecuzione di interventi in forma specifica.

La responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a terzi dagli elementi che compongono i dehors resta a carico del relativo concessionario.

## **Art. 9**

### **Manutenzione dagli elementi dei dehors**

Tutte le componenti dei dehors devono essere mantenute in perfetto stato manutentivo; lo spazio dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro, e mai adibito ad uso improprio.

L'amministrazione Comunale, in caso di inottemperanza, previa verifica dell'inadempimento ed emanazione di specifica diffida, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta degli elementi deteriorati dei dehors, con conseguente e successivo addebito di tutte le spese e costi a carico dell'esercente per l'ottenimento dell'area in questione nella piena e libera disponibilità, fatta salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Non possono essere aggiunti agli elementi già autorizzati, ogni tipo di attrezzatura non autorizzata. In caso contrario, l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto secondo le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione ed in caso di inadempienza revoca la stessa autorizzazione ed ordina la rimozione del dehor addebitando tutte le spese e costi a carico dell'esercente. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensioni, forma e colore non richiede il rilascio di ulteriori autorizzazioni.

## **Art. 10**

### **Sospensione e/o revoca dell'autorizzazione/concessione per motivi di ordine pubblico**

Ogni qualvolta nello spazio autorizzato per l'installazione di dehors si debbano eseguire interventi di manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative, nonché interventi di pubblico interesse o del condominio ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti, il concessionario è tenuto a rimuovere, a proprie cure e spese, gli elementi e le strutture che compongono i dehors. Il tale ipotesi, il Responsabile preposto al rilascio del provvedimento di autorizzazione, provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere libero da tutti gli arredi. Tale comunicazione dovrà avvenire con 30 giorni di preavviso. Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento, che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte interessata può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture, addebitandone i costi al concessionario.

I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo sono accertati dal Corpo della Polizia Municipale.

Nel caso di sospensione dell'autorizzazione/concessione per motivi di interesse pubblico, nel computo della sua durata si terrà conto del periodo in cui le strutture sono state rimosse.

In ogni caso, per motivi di pubblico interesse, la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della stessa, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimento di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione del rimborso del canone corrisposto per il periodo rimanente.

## **Art. 11**

### **Canone**

L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di strutture temporanee è soggetta al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico in conformità alla normativa vigente in materia ed a quanto previsto dal relativo Regolamento Comunale e dalle tariffe vigenti nel tempo.

## **Art. 12**

### **Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione dei dehors**

Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione che intenda collocare un dehors su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, deve ottenere la previa autorizzazione.

Tale provvedimento è rilasciato dal Servizio di Polizia Municipale, previa verifica del rispetto delle norme del codice della strada ed acquisizione del preventivo parere della sovrintendenza dei BB.CC.AA. di Ragusa per la parte del territorio riguardante il centro storico.

Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

L'istanza per ottenere autorizzazione deve essere presentata presso il comando dei vigili urbani di Chiaramonte Gulfi almeno 40 giorni prima della data di installazione del dehors. Entro detto termine dovrà concludersi il relativo procedimento di rilascio.

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- Planimetria in scala almeno 1:200 ed in scala 1:2000 (inquadramento generale) nella quale siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente nell'area su cui il dehor viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate di mezzi pubblici, e/o passaggi pedonali;
- Elaborati grafici (pianta, prospetti, sezioni) in scala almeno 1:100, nei quali dovranno essere riportati tutti gli elementi e le caratteristiche costruttive dei dehors;
- Relazione tecnica;
- Riproduzioni fotografiche o copie di cataloghi degli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, se previste pedane, delimitazioni, fioriere, coperture, cestini rifiuti);
- Fotografie a colori frontali e laterali del luogo ove il dehors dovrà essere inserito ed eventuale rendering;
- Nulla osta del condominio nella ipotesi di installazione su suolo pubblico gravato da servitù di uso pubblico;
- Atto di impegno da parte del richiedente ad assumersi tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento;
- Dichiarazione che le strutture, gli impianti elettrici e/o a gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti.

L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con dehors è rilasciata per un periodo non superiore a 9 mesi (per anno solare). Acquisiti tutti i pareri previsti, in caso di esito positivo degli stessi, l'ufficio di Polizia Municipale invierà a mezzo mail e/o pec al competente settore tributi e/o ufficio competente per la riscossione, lo schema del provvedimento, contenente tutti gli elementi necessari a determinare la tariffa dell'occupazione del suolo pubblico, comprensiva del canone. Acquisita la dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e del versamento della cauzione di cui ai successivi commi, si procederà all'adozione del provvedimento, che sarà inviato o notificato al titolare dell'esercizio.

Prima della installazione dei dehors dovrà essere redatto apposito verbale nel quale verrà descritta la consistenza e l'integrità dello stato dei luoghi in contraddittorio con il competente ufficio dei Vigili Urbani. Allo scadere della concessione si dovrà redigere altro verbale in contraddittorio con il competente ufficio sopra indicato con il quale si accerterà l'integrità di quanto concesso.

Non possono essere rilasciate né rinnovate autorizzazioni o concessioni all'uso di suolo pubblico a favore di quei soggetti nei confronti dei quali sia accertata una pregressa morosità relativa alla Tosap, fino a quando non avrà dimostrato il relativo pagamento.

Il soggetto richiedente è obbligato a rimuovere tutti gli elementi che compongono i dehors allo scadere dell'autorizzazione ed a ripristinare lo stato dei luoghi, laddove in conseguenza dell'installazione delle strutture siano stati provocati danni alla pavimentazione stradale, agli alberi, al verde e/o ad altri beni di proprietà pubblica.

Qualora la rimozione dei dehors non sia stata eseguita entro i termini indicati nell'autorizzazione/concessione, o non si provveda a ripristinare, a seguito dei danni arrecati, lo stato dei luoghi nei tempi assegnati, si procederà con diffida ad adempiere entro cinque giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali l'Amministrazione Comunale vi provvederà direttamente con successivo recupero della relativa spesa.

In occasione di eventi e manifestazioni particolari, quali feste, sagre, mostre, spettacoli, fiere ed eventi similari, è possibile il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di dehors; in tale ipotesi la durata dell'autorizzazione non potrà superare quella dell'evento e/o della manifestazione e la relativa domanda dovrà essere prodotta entro il termine massimo del decimo giorno antecedente l'inizio dell'evento e/o della manifestazione stessa.

## **Art. 13**

### **Rinnovo della concessione**

La concessione di occupazione del suolo per dehors è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 9 mesi per anno solare.

La predetta durata non può essere prorogata.

Non possono essere rilasciate né rinnovate autorizzazioni all'uso di suolo pubblico a favore di quei soggetti nei cui confronti è accertata una pregressa morosità relativa alla Tosap, almeno fino a quando non dimostrino l'avvenuto pagamento delle somme dovute.

Allo scadere del termine di 9 mesi, l'occupazione di suolo pubblico per dehors cesserà. L'occupazione di suolo pubblico per dehors potrà essere oggetto di una nuova autorizzazione previa verifica della permanenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione originaria.

L'istanza per il rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza della stessa



Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico per dehors non sia rinnovata, le strutture ed i beni strumentali devono essere completamente rimossi e l'area deve essere sgomberata completamente e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario entro quindici giorni dalla scadenza della autorizzazione.

#### **Art. 14**

#### **Revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per dehors.**

La concessione può essere revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. Previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportati sensibili modifiche rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e della legislazione vigente;
2. Previa diffida, qualora gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
3. Previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnica/estetica;
4. Qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
5. Qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dall'art. 4 del presente regolamento;
6. In caso di chiusura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi, salvo cause di forza maggiore, fermo restando il periodo di ferie dell'esercizio pubblico.

I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo, sono accertati dal Corpo della Polizia Municipale.

#### **Art. 15**

#### **Sanzioni**

Salvo che il fatto non costituisca reato e/o integri altre violazioni amministrative, per le violazioni alle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria disposta dall'art. 7 bis del D.lgs 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), e saranno adottate le misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

A seguito dell'accertamento di occupazione abusiva con dehors, l'ufficio competente del comune ingiunge la rimozione delle strutture difformi entro il termine di 10 giorni.

#### **Art. 16**

#### **Disposizioni di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento al D.lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii. (codice della strada) ed al regolamento comunale vigente per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le norme del presente regolamento si applicano anche alle domande pervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ma non ancora autorizzate.

Gli atti amministrativi già rilasciati per le attività previste dal presente regolamento, valgono fino alla loro naturale scadenza temporale.

I titolari di concessioni rilasciate in fase antecedente alla entrata in vigore del presente regolamento, possono adeguare spontaneamente le proprie strutture secondo le indicazioni del presente regolamento.

#### **Art. 17**

##### **Disposizioni finali e transitorie. Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvata e dopo il quindicesimo giorno dalla sua ulteriore pubblicazione sull'albo pretorio.